



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO: DITTA L.C.F. F.LLI LA CAVA S.R.L. – BIANCAVILLA (CT). P.IVA 04557360874 - IMPIANTO DI SELEZIONE PER IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI BENI DUREVOLI E INGOMBRANTI, SITO NEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CONTRADA GUARDIOLA, IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 61 PARTICELLE 205 – 206.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *“in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 e ss.mm.ii., recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”*;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – “Criteri di formazione delle tariffe” dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – Osservatorio rifiuti;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;



VISTA l'istanza del 28/10/2009 della Ditta L.C.F. F.lli La Cava S.r.l. con sede legale in Biancavilla (CT), via Monte Calvario n. 1, acquisita al protocollo dell'Agenzia Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, oggi Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 02/11/2009 al n. 40853, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. l'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di selezione per il recupero e lo smaltimento di beni durevoli e ingombranti, da realizzare nel territorio del Comune di Biancavilla (CT), Contrada Guardiola, identificato catastalmente al Foglio n. 61 particelle nn. 205 e 206, per le operazioni D13-D14-D15-R4-R5-R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza, costituito dai seguenti elaborati:

- **Allegato AA**
Certificato catastale – estratto di mappa – titolo di disponibilità – assenso sindacale sul sito – dichiarazione del geologo sulle captazioni idropotabili – dichiarazione sulle attività non soggetto al rilascio CPI.
- **Allegato A**
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Tav. A/1 – Inquadramento territoriale e vincolistico;
 - Tav. A/2 – Stralcio P.R.G. – Estratto di mappa – planimetria generale lotto – rilievo fotografico ante operam;
 - Tav. A/3 – fabbricato esistente – piante – prospetti – sezioni;
 - Tav. A/4 – planimetria distribuzione zone e settori;
 - Tav. A/4/1-sezioni e profili post operam – viste prospettiche;
 - Tav. A/5 – zona B – piante-prospetti-sezioni;
 - Tav. A/6 – Particolari tettoie:
 - ✓ Zona A Settore conferimento e stoccaggio;
 - ✓ Zona C/6 Stoccaggio carta cartone e legno;
 - ✓ Zona C/7 Abbigliamento e stracci;
 - ✓ Zona C/8 rifiuti pericolosi;
 - ✓ Zona D Stoccaggio di rifiuti non recuperabili;
 - Tav. A/7 – Settore Uffici – Piante – prospetti – sezioni;
 - Tav. A/8 – Settore Vendita – Piante – prospetti – sezioni;
 - Tav. A/9 – Particolari servizi igienici – settore uffici – settore vendita – Zona B;
 - Tav. A/10-Planimetria centro con impianti di trattamento acque;
- **Allegato B**
 - Relazione geologica e geomorfologica;
 - Tav. B/1 – Carta geomorfologica;
 - Tav. B/2 – Carta geolitologica;
 - Tav. B/3 – Carta idrogeologica;
- **Allegato C**
 - Documento di valutazione dei rischi;
 - Tav. C/1 – Planimetria distribuzione zone e settori cartellonistica;
- **Allegato D**
 - Relazione tecnica sulle emissioni sonore;
 - Tav. D/1 – Planimetria distribuzione zone e settori lavorativi e ubicazione punti sorgenti sonore e indagine fonometrica;
- **Allegato E**
 - Valutazione di impatto ambientale;
 - Tav. E/1 - Planimetria distribuzione zone e settori con impianti di smaltimento;
 - Tav. E/2 – Planimetrie topografiche P.A.I. – planimetria catastale – schemi idrogeologici;
- **Allegato F**
 - Sintesi non tecnica;
- **Allegato G**
 - Relazione tecnico-ambientale di bonifica e recupero;
 - Tav. G/1 – Recupero Ambientale – Planimetria Generale;



- Tav. G/2 – Recupero ambientale – magazzino per la lavorazione e trasformazione di prodotto agricoli;
- Tav. G/3 – Recupero ambientale – alloggio custode e deposito;
- Tav. G/4 – Recupero ambientale – Uffici;

- VISTO che dal punto di vista urbanistico l'area ricade in Zona "E" Verde Agricolo del PRG vigente, approvato con D.A. n. 773/DRU del 06/11/1993, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti;
- VISTI i titoli di disponibilità dell'area oggetto dell'autorizzazione giusto contratto di locazione del 01/10/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Catania in data 19/10/2010 al n. 12594/3 con scadenza 01/10/2015, tacitamente rinnovabile per la stessa durata;
- VISTO il verbale della conferenza di Servizi, tenutasi il 06 Maggio 2010 nei locali di questo Dipartimento, dal quale risulta che:
- con nota prot. 22348 del 19/04/2010 l'ASP di Catania – Servizio Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro esprime parere favorevole con condizioni;
 - con nota prot. 38106 del 04/05/2010 la Provincia regionale di Catania, oggi Città Metropolitana, esprime parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06;
 - con nota prot. 3914 del 09/02/2010 il Genio Civile di Catania esprime parere favorevole ex art. 13 L. 64/74;
 - l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Biancavilla esterna la considerazione secondo la quale la pianificazione di un moderno sistema di gestione dei rifiuti deve prevedere la realizzazione di adeguate strutture, dislocate nel territorio, di supporto ai molteplici circuiti di raccolta, al conferimento separato, allo stoccaggio e al trattamento dei materiali stessi, attività che il presente progetto si propone di effettuare. Pertanto così come da assenso sindacale, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento, reso ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.152/06;
 - il rappresentante del Genio civile di Catania il quale, visto il progetto e lo studio geologico allegato, esprime parere favorevole di fattibilità ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 confermando quanto espresso con nota prot. 3914 del 09/02/2010;
 - il rappresentante del Comune di Biancavilla (CT), responsabile del Settore Urbanistica ed Ambientale il quale, visto il progetto e preso atto dei pareri già espressi dal Genio Civile di Catania, dalla Provincia Regionale di Catania e dall'ASP di Catania, esprime parere favorevole per la realizzazione del progetto in argomento reso ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06;
- VISTA la nota prot. 14236 del 24/05/2010, acquisita agli atti del Dipartimento in data 24/05/2010 al n. 18501, con la quale il Comune di Biancavilla (CT) – Area Urbanistica e Territorio Edilizia Privata, comunica che l'affissione all'albo pretorio è avvenuta dal 13/04/2010 al 14/05/2014 e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
- VISTA la nota del 31/07/2010, acquisita agli atti del Dipartimento in data 04/08/2010 al n. 30787, con la quale la Ditta comunica di volere rinunciare *"all'installazione delle macchine per la triturazione...."*;
- VISTA la nota prot. 0045/Gen.le del 19 Gennaio 2011, acquisita agli atti del Dipartimento in data 24/01/2011 al n. 2715, con la quale la C.P.T.A. di Catania, visto il mancato riscontro da parte della Ditta, alla richiesta di integrazioni progettuali, nella seduta del 12/01/2011 archivia la richiesta di parere ex art. 269 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota prot. 20501 del 05/05/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 07/05/2015 al n. 20305, con la quale l'ARTA – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio I V.A.S./V.I.A. ha trasmesso il D.A. n. 144/GAB del 28/04/2015 con il quale ha espresso giudizio di compatibilità positivo ex art. 23 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. nonché Nulla Osta ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento, con prescrizioni;



VISTO

il verbale della conferenza di Servizi tenutasi il 22 Febbraio 2016 nei locali di questo Dipartimento, notificati agli Enti con nota prot. 9617 del 03/03/2016, dal quale risulta che:

- Il Presidente della CdS preliminarmente da lettura del verbale della conferenza del 06/05/2010 precisando che in data successiva il Comune ha trasmesso l'avvenuta pubblicazione del fax di conferenza.
- Il Presidente precisa che i pareri precedentemente espressi nel corso della conferenza del 06/05/2010 devono essere riconfermati, anche alla luce del rilascio del provvedimento di VIA n. 144/Gab del 28/04/2015 con il quale il competente Dipartimento ha espresso Giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni, comprensivo di valutazione di incidenza. Dello stesso si dà lettura;
- La Ditta in data 31/07/2010, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento al n. 30787 del 04/08/2010, ha comunicato di avere rinunciato alla installazione delle macchine per la triturazione. Pertanto l'odierna conferenza e la successiva acquisizione dei pareri procederà sulla base di quanto richiesto, prendendo atto che non è necessario acquisire il parere del Servizio 2 Tutela dell'Inquinamento Atmosferico dell'ARTA;
- il Geologo, tecnico incaricato illustra sinteticamente il progetto in argomento, chiarendo che lo stesso, eccetto la rinuncia alla fase di triturazione, non ha subito alcuna modifica;
- il rappresentante del Dipartimento Regionale Urbanistica comunica che il parere favorevole ai fini della variante è in fase di redazione e che lo stesso sarà trasmesso quanto prima al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti;
- il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Biancavilla (CT), produce copia dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune della nota di convocazione dell'odierna conferenza prot. 441 del 12/01/2016 ed esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento anche ai fini della valutazione degli aspetti concernenti l'autorizzazione allo scarico dei reflui;
- il rappresentante del Genio Civile di Catania conferma il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 nella precedente conferenza.
- il rappresentante dell'ASP n.3 di Catania – Serv. Igiene Pubblica e Serv. S.pre.s.a.l. conferma il parere favorevole già espresso con nota 22348 del 19/04/2010, sia sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro che sotto il profilo di igiene pubblica;
- Il Presidente prende atto che alla data odierna risultano mancanti i pareri dei seguenti Enti, oggi assenti in conferenza:
 - ARPA S.T. di Catania;
 - Città Metropolitana di Catania che dovrà riconfermare il parere espresso con nota n. 38106 del 04/05/2010;
 - Vigili del Fuoco di Catania, a tal proposito si rammenta che con nota del 26/04/2010, acquisita agli atti, la Ditta ha effettuato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la quale le attività che si svolgeranno nell'impianto, secondo come esposte nella nota stessa, non comporteranno alcuna attività sottoposta al controllo da parte dei vigili del fuoco. Alla luce del tempo trascorso e delle modifiche normative introdotte dalla normativa antincendio vigente, la Ditta si riserva di rivedere la comunicazione già effettuata.
 - Comune di Biancavilla (CT) – Settore tutela ambientale che dovrà riconfermare il parere favorevole già espresso nella precedente conferenza;
 - S.R.R. Catania Area Metropolitana;
 - Comando provinciale Vigili del Fuoco di Catania;

VISTA

la nota prot. 4079 del 24/02/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data /05/2016 al n. 24043, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica – Servizio 4 U.O. 4.3, trasmette il parere n. 2 del 23/02/2016 con il quale esprime il proprio assenso alla realizzazione dell'impianto per il recupero e lo smaltimento di beni durevoli e ingombranti, sito in Contrada Guardiola, in catasto al Foglio di Mappa n. 61 particelle 205 e 206 nel Comune di Biancavilla (CT), proposto dalla Ditta L.C.F. F.Ili La Cava S.r.l.;



- VISTA la nota prot. 3970 del 26/02/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 01/03/2016 al n. 9220, con la quale il Comune di Biancavilla (CT), conferma il parere favorevole già espresso in sede di Conferenza dei Servizi;
- VISTA la nota del 04 Aprile 2016 acquisita agli atti del Dipartimento in data 15/04/2016 al n. 16499, indirizzata al Comando Provinciale VV.F. di Catania (prot. 7616 del 25/03/2016), con la quale la Ditta, nella considerazione che l'attività dell'impianto in progetto può essere inquadrata nei punti 9-12-34-36-38-43-44-47-69-70-71 riportati nell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, dichiara la non assoggettabilità al parere preventivo del VV.F. né al rilascio di CPI;
- VISTA la nota prot. 29641 del 27/05/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 30/05/2016 al n. 24043, con la quale la Città Metropolitana di Catania riconferma, ex art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., il parere espresso in data 04/05/2010;
- VISTA la nota prot. 72888 del 14/11/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 15/11/2016 al n. 48017, con la quale l'ARPA S.T. di Catania ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., allegando PMC approvato;
- VISTA la nota del 01/02/2017, acquisita agli atti del Dipartimento in data 09/02/2017 al n. 5686, con la quale la Ditta, in sostituzione degli elaborati allegati all'istanza, trasmette n. 2 copie della Tav. A4 e Tav. A5, con l'eliminazione della zona dedicata alla triturazione e comunica che intende trattare i seguenti quantitativi di rifiuti:
- 1) Rifiuti non pericolosi pari a 2.000 Tonn./anno con una capacità di stoccaggio in contemporanea pari a 5.000 tonnellate (calcolo delle superfici dedicate allo stoccaggio Tav. A4 – Planimetria distribuzione zone e settori;
 - 2) Rifiuti pericolosi pari a 500 Tonn./anno con una capacità di stoccaggio in contemporanea di 50 Tonnellate;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che con nota n. 46316 del 03 Novembre 2016 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità ed alla nota prot. 30461 del 13/06/2016 del Presidente della Regione, ha richiesto al Prefetto di Catania, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;
- VISTO** il patto di integrità allegato al presente provvedimento;
- DI DARE ATTO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 24/01/2017;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e dei pareri espressi; di considerare, a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata; di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di selezione per il recupero e lo smaltimento di beni durevoli e ingombranti, da realizzare nel territorio del Comune di Biancavilla (CT), Contrada Guardiola, identificato catastalmente al Foglio n. 61 particelle nn. 205 e 206, per le operazioni D13-D14-D15-R4-R5-R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

A termini della vigente normativa

D E C R E T A

A R T . 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, di un impianto di selezione per il recupero e lo smaltimento di beni durevoli e ingombranti, da realizzare nel territorio del Comune di Biancavilla (CT), Contrada Guardiola, identificato catastalmente al Foglio n. 61 particelle nn. 205 e 206, per le operazioni D13-D14-D15-R4-R5-R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta **L.C.F. F.lli La Cava S.r.l.** con sede legale in Biancavilla (CT), via Monte Calvario n. 1 e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni D13-D14-D15-R4-R5-R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., sono i seguenti:

Rifiuti non pericolosi

CER	DESCRIZIONE
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce
030301	scarti di corteccia e legno
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materia tessile
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160103	pneumatici fuori uso
170101	cemento
170102	mattoni
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200125	oli e grassi commestibili
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37



200139	plastica
200140	metallo
200201	rifiuti biodegradabili
200202	terra e roccia
200307	rifiuti ingombranti

Rifiuti pericolosi

030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
200113*	solventi
200114*	acidi
200115*	sostanze alcaline
200117*	prodotti fotochimici
200119*	pesticidi
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose
200131*	medicinali citotossici e citostatici
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
200137*	legno, contenente sostanze pericolose

ART. 3

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui al presente decreto sostituisce l'Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ART. 4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'impianto è finalizzato alla messa in riserva, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi per le operazioni R4, R5, R13, D13, D14, D15;
- 2) per i rifiuti non pericolosi: il quantitativo massimo di rifiuti ammessi in impianto, da sopporre all'operazione di messa in riserva R13 è di 2.000 Tonn./anno, di cui 287,4 Tonnellate/anno da sottoporre alle operazioni di recupero (R4 – R5), mentre la capacità di stoccaggio in contemporanea è di 5.000 tonnellate circa; (*calcolo delle superfici dedicate allo stoccaggio Tav. A4 – Planimetria distruzione zone e settori*);
- 3) per i rifiuti pericolosi: il quantitativo massimo di rifiuti ammessi in impianto è di 33,50 tonn./anno e la capacità di stoccaggio in contemporanea è di 50 tonnellate; (*calcolo delle superfici dedicate allo stoccaggio Tav. A4 – Planimetria distruzione zone e settori*);
- 4) i rifiuti in uscita dall'impianto da operazioni R13 o D15 potranno essere conferiti solo ad impianti regolarmente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento, diverse dalle sole operazioni R13, D15;
- 5) la Ditta dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti ;
- 6) le operazioni di trattamento e stoccaggio dei RAEE dovranno essere effettuate secondo i criteri previsti dall'allegato 3 al D.lgs 151/2005. In particolare, l'operazione di messa in sicurezza dei rifiuti dovrà essere svolta all'interno di un'area confinata e posta in depressione con trattamento delle arie esauste;
- 7) il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei ad eccezione dei rifiuti putrescibili per i quali il periodo massimo di stoccaggio è di giorni 30 (trenta). Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al recupero;
- 8) dovrà essere privilegiato l'avvio al recupero di quei rifiuti prodotti per i quali sono attivi i corrispettivi Consorzi obbligatori di cui al DLgs.152/06;
- 9) lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate. Tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili;
- 10) i rifiuti classificati con il codice generico xx.xx.99 potranno essere accettati in impianto solo se opportunamente descritti ed accompagnati da certificazione analitica che dimostri la compatibilità con il ciclo di trattamento proposto;
- 11) ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche merceologiche conformi a quanto previsto dalla circolare MATTM 15 luglio 2005, n.5205, fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. Il rifiuto cessa di essere tale quando sono soddisfatti i criteri di cui all'art.184- ter, comma 2, del DLGS 152/06;
- 12) la Ditta dovrà identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto;
- 13) la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere pari ad 1 mq per tonnellata di rifiuto;
- 14) i rifiuti in ingresso dovranno essere depositati, nell'area di accettazione, separatamente gli uni dagli altri.



- 15) I rifiuti stoccati all'aperto dovranno essere adeguatamente coperti;
- 16) il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, indicate dal produttore del rifiuto stesso, siano compatibili con le condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- 17) il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. ed in presenza di rischio chimico, cancerogeno o mutageno, dovrà determinare *preliminarmente* l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti ed all'attuazione delle misure di prevenzione;
- 18) i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
- 19) i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
- 20) l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
- 21) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 22) l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto. Il funzionamento dell'impiantistica deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto;
- 23) devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
- 24) vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D. Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010;
- 25) è fatto divieto assoluto di miscelazione di rifiuti pericolosi mentre per i rifiuti non pericolosi potrà essere effettuata esclusivamente la miscelazione di rifiuti classificati con lo stesso codice CER. Non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili ad una operazione di recupero;
- 26) la Ditta dovrà verificare l'integrità degli imballaggi e dell'etichettatura dei rifiuti con particolare attenzione a quelli pericolosi, sia nelle fasi di carico e scarico dei rifiuti, sia durante le operazioni di movimentazione degli stessi. Le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovranno essere dotate di idonea cartellonistica indicante le classi di pericolo;
- 27) i rifiuti pericolosi dovranno essere imballati ed etichettati, come previsto dalle vigenti normative di settore e stoccati all'interno dell'impianto in modo da garantire la salute dei lavoratori e la tutela delle componenti ambientali;
- 28) il perimetro dell'area destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve essere adeguatamente recintato e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ai non addetti. Inoltre, dovrà essere apposto apposito cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
- 29) tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente;
- 30) le aree di stoccaggio dovranno essere dotate di idonea pendenza, canalette di raccolta per la regimentazione delle acque meteoriche e impianto di trattamento delle stesse, opportunamente dimensionato, secondo le previsioni progettuali;
- 31) le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da eventuali spandimenti o da eventuali operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne dovranno essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi del D.lgs n. 152/06;
- 32) deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e correttivo D.Lgs. 106/09;
- 33) il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti;



- 34) per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti;
- 35) per quanto non espressamente riportato nel presente Decreto, la Ditta dovrà attenersi al progetto approvato comprensivo delle integrazioni prodotte nonché delle prescrizioni dettate dagli Enti;
- 36) in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
- 37) la Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni di cui al D.A. n. 144/GAB del 28/04/2015 dell'A.R.T.A. – Dipartimento Territorio ed Ambiente – Servizio I V.A.S - V.I.A. che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

ART. 6

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Biancavilla (CT), alla Città Metropolitana di Catania ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 7

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.
- Nomina del responsabile tecnico e contestuale accettazione dell'incarico.

**ART. 8**

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 10

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 11

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

ART. 12

La Città Metropolitana di Catania effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA S.T. di Catania, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Città Metropolitana di Catania effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART. 13


Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 14


Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Biancavilla (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. – Servizio 5 Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 23 FEB. 2017

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcello Aiello)



II DIRIGENTE
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Ing. Mauro Merace)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Mauro Pirillo)